

**PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DELLE
FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN
MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE**

tra

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE

L'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

(ART. 18, COMMA 22, D.L. 6 LUGLIO 2011, n. 98).

L'anno 2014, il giorno ____ del mese di _____, a _____, via _____

tra

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione), con sede in piazza Unità d'Italia, 1, 34121 Trieste, codice fiscale 80014930327, nella persona del Direttore centrale _____, dott. _____, legittimato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta regionale n. ____, del ____;
- la Direzione regionale per il Friuli – Venezia Giulia dell'Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito INPS) – con sede in via Battisti n. 10 D, codice fiscale 80111810588, nella persona del Direttore regionale dott. Rocco Lauria;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale", con sede a Pordenone, via _____, in persona del Direttore generale pro tempore, (di seguito ASS 6);

Premesso che:

- l'accordo quadro rep. N. 30/CSR tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito nella seduta del 29.4.2010;
- il citato accordo quadro reca i criteri per la successiva stipulazione da parte delle regioni e dell'INPS delle convenzioni per la definizione delle modalità dell'affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile nonché del reciproco scambio dei flussi informativi;
- in attuazione della predetta normativa, previa deliberazione della Giunta regionale n. 1484, del 28.7.2010, è stata sottoscritta tra la Regione e l'INPS la convenzione del 30.7.2010 con la quale sono stati affidati all'INPS medesimo le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili;
- con l'art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011 si è prevista, al fine di razionalizzare ed unificare il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della

- sordità, dell'handicap e della disabilità la possibilità, per le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, di affidare all'INPS attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;
- al fine di verificare l'applicabilità di quest'ultima disposizione sono stati effettuati diversi incontri tra i rappresentanti della Direzione regionale dell'INPS e dell'Amministrazione regionale;
 - nel corso di questi incontri si è valutato positivamente sia l'affidamento all'INPS delle funzioni di concessione dei trattamenti economici già intervenuto per effetto della citata convenzione del 28.7.2010, sia la possibile attribuzione in via sperimentale, al medesimo Ente previdenziale, con riferimento al territorio di una sola azienda per i servizi sanitari, della funzione di accertamento sanitario e degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
 - l'attribuzione all'INPS, in via sperimentale, della funzione sopra indicata, consentirà di valutare l'impatto applicativo dell'art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011, sia in termini di minor durata della fase di accertamento sanitario che di determinazione della riduzione dei costi ottenibile;
 - è stato concordemente individuato, quale sede di possibile sperimentazione, il territorio dell'ASS 6;
 - il direttore generale dell'ASS 6 ha manifestato la disponibilità a dare attuazione al disposto dell'art. 18, comma 22, del DL 98/2011;

Considerato che:

- l'affidamento all'INPS della funzione di accertamento sanitario e di rivedibilità dei requisiti sanitari degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, unitamente al già intervenuto affidamento della funzione di concessione dei trattamenti economici, ha la finalità di semplificare, uniformare ed abbreviare la gestione delle procedure concernenti il riconoscimento e la concessione dei benefici economici;
- l'affidamento all'INPS della funzione di accertamento sanitario non comporta maggiori oneri per l'Azienda in quanto le risorse messe a disposizione dell'INPS hanno un costo inferiore a quello sostenuto attualmente;
- la razionalizzazione dei procedimenti relativi all'invalidità civile consente, altresì, all'Azienda di destinare le risorse sinora utilizzate per lo svolgimento della funzione trasferita all'INPS ad altre finalità e, quindi, di conseguire una migliore efficienza gestionale;

Rilevato che:

- con la deliberazione giuntale n. _____, del _____, è stato approvato il testo dello schema della convenzione per l'affidamento, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 22, del DL 98/2011, all'INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità;

convengono quanto segue:

Art. 1

(Natura del preambolo)

1. Quanto sin qui premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo viene affidato all'INPS, in via sperimentale e per la durata di un anno, l'esercizio di tutte le funzioni di accertamento nonché di rivedibilità dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, già di competenza delle commissioni mediche dell'ASS 6.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione l'ASS 6 non espleterà più alcuno degli adempimenti e delle attività comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e l'INPS subentrerà nella gestione delle nuove domande di accertamento.
3. Le attività di accertamento sanitario, oggetto della presente convenzione, si svolgeranno nei locali dell'INPS.

Art. 3
(Esercizio delle funzioni)

1. L'INPS eserciterà le funzioni di cui all'art. 2 a decorrere dall'1.11.2014 nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività, avvalendosi delle proprie strutture e risorse nonché del personale dell'ASS 6 indicato nel presente articolo. Pertanto, l'INPS svolgerà le funzioni di accertamento sanitario e di rivedibilità dei requisiti sanitari degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, dei soggetti che inoltreranno istanza a partire dalla data sopra indicata.
2. Le funzioni di accertamento con riferimento alle domande giacenti alla data indicata al comma 1 verranno, ad esaurimento, esercitate dall'ASS 6. Resta a carico dell'ASS 6 l'eventuale responsabilità connessa a ritardi o altri disservizi connessi alle domande gestite dall'ASS stessa fino al subentro.
3. L'ASS 6 metterà a disposizione, con oneri a proprio carico, le prestazioni professionali di due unità di personale amministrativo di supporto, da collocare in distacco presso l'INPS, sostenendone il relativo costo. Il predetto distacco sarà successivamente regolamentato da apposito Protocollo.
4. L'ASS 6 si impegna a rimborsare all'Istituto il costo delle prestazioni professionali del personale medico dell'INPS, con un contributo forfettario di €100.000 per il periodo di durata del protocollo per gli adempimenti sanitari in materia di invalidità civile. Tale contributo potrà essere rivisto al termine del periodo di sperimentazione sulla base del consolidamento degli oneri sostenuti dall'Istituto.
5. Le Parti si riservano di definire l'attivazione di accordi aventi ad oggetto l'effettuazione di accertamenti specialistici ritenuti necessari dalle Commissioni mediche, con le modalità di cui alla determinazione Commissariale n. 204/2014 in materia di convenzioni con strutture sanitarie per l'acquisizione di medici specialistici.

Art. 4
(Obblighi ex DLGS 196/2003)

1. L'INPS e l'ASS 6 assumeranno tutte le iniziative necessarie per garantire che le attività siano effettuate nel più rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del

DLGS 196/2003, in particolare per quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'INPS e l'ASS 6, una volta acquisiti i dati, che ai sensi dell'articolo 11 del DLGS 193/2003, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, saranno titolari dei relativi trattamenti e assicurano che non verranno utilizzati per motivi diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti ma siano trattati limitatamente a quanto strettamente connesso agli scopi di cui al presente protocollo.

3. L'INPS e l'ASS 6 provvederanno, altresì, a che i medesimi dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge e si impegnano ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati ai sensi dell'art. 30 del DLGS 196/2003, avranno accesso alle informazioni.

4. L'INPS metterà a disposizione i dati di riferimento per consentire alla Regione e all'ASS 6 l'espletamento delle attività istituzionali.

Art. 5

(Scambio documentazione, flussi informativi, utilizzo di dati condivisi)

1. Resta in vigore quanto previsto dalla convenzione INPS / Regione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1484, del 28.7.2010, sottoscritta in data 30.7.2010, anche con riferimento allo scambio di documentazione, ai flussi informativi e all'utilizzo dei dati condivisi, anche in materia di disabilità.

Art. 6

(Referenti responsabili della convenzione)

1. Le parti nominano rispettivamente quali referenti responsabili della gestione della presente convenzione:

- il dott. _____, in rappresentanza dell'INPS;
- il dott. _____, in rappresentanza della Regione;
- il dott. _____, in rappresentanza dell'ASS 6.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Le parti avvieranno forme di monitoraggio e di verifica delle attività previste dal presente Protocollo anche in relazione alla tempestività del servizio erogato.

2. Le parti si riservano di concordare specifiche forme di collaborazione volte all'ottimizzazione dei reciproci adempimenti.

3. Per eventuali controversie è competente il foro di Trieste.

4. Il presente protocollo sperimentale d'intesa ha la durata di un anno dalla data del subentro e potrà rinnovarsi alla scadenza con specifiche comunicazioni scritte tra le Parti. Il presente protocollo potrà essere modificato su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto. Ciascuna Parte si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra le eventuali variazioni che si ritenga opportuno apportare al presente protocollo di intesa.

Trieste, _____

Regione

INPS

ASS 6

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE